

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01293 del 22/06/2021

Proposta n. 1400 del 21/06/2021

Oggetto:

Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice". Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021 del servizio di Bonifica Bellica Sistemata Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili". Determina a contrarre ed approvazione degli atti di gara. CUP C71B21002410001- CIG 8801044344

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BOCCANERA PATRIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice”. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell’Ordinanza Speciale n. 2/2021 del servizio di Bonifica Bellica Sistemata Terrestre propedeutica alla realizzazione dell’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”. Determina a contrarre ed approvazione degli atti di gara. CUP C71B21002410001- CIG 8801044344

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice" nel cui Allegato 1 è ricompreso l'intervento "Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili" per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A01078 del 25/05/2021 con la quale l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno n. 543395 del 21/06/2021;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende:
 - Supporto alla predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento del Parere Vincolante allo svolgimento della BST (Bonifica Sistemica Terrestre) con annesso il Documento Unico di Bonifica Sistemica Terrestre (DUB) redatto secondo le modalità tecnico operative dell'annesso IV della Direttiva Tecnica di bonifica bellica sistemica terrestre (ex. art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017), in accordo alle prescrizioni del CSP e del RUP;
 - Allestimento del cantiere ed esecuzione della fase di bonifica superficiale e di profondità nel rispetto delle disposizioni di sicurezza legate allo specifico cantiere e alla normativa vigente in materia di sicurezza D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. compreso lo scoprimento del terreno;
 - Redazione e trasmissione dell'Attestato di Bonifica Bellica all'Organo Esecutivo Periferico competente ai fini dell'ottenimento della "Dichiarazione della validazione del servizio BST";
 - Redazione di un elaborato planimetrico finale georeferenziato con l'indicazione delle attività svolte dall'Affidatario e collaudate dall'Organo Esecutivo Periferico;
- per l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

VISTA la stima del costo del servizio, eseguita attraverso il "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del 04/07/2018, e per le voci in quest'ultimo mancanti attraverso la consultazione del "Listino Prezzi Prove, Indagini e Monitoraggio di Anas S.p.a." aggiornamento 2021, per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 48.812,27 oltre IVA ed oneri di legge di cui:

- € 43.151,27 per l'attività di bonifica;
- € 5.661,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO l'art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che *in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;*

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e in particolare:

- l'art. 1, comma 4, il quale dispone che *per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto*

equivalente [...];

- l'art. 11, comma 1 che prevede che *le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;*

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice" e in particolare:

- l'art. 8, comma 1, lett. a) il quale dispone che *i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000 possono essere affidati tramite affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;*
- l'art. 8, comma 1, lett. c) il quale dispone che *per i contratti relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e necessarie all'avvio della ricostruzione del centro storico, possono essere affidati mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;*
- l'art. 8, comma 2 il quale dispone che *nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso [...]*
- l'art. 8, comma 4 il quale dispone che *il soggetto attuatore in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n.50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. [...];*

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio di Bonifica bellica Sistemica Terrestre mediante affidamento diretto a un Operatore Economico regolarmente iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016 e nell'Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica istituito ai sensi della Legge 01 ottobre 2012, n. 177 e regolamentato con D.M. 28 febbraio 2017 (*che disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82*), in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 7 (sette) giorni per la presentazione dell'offerta;

RITENUTO, pertanto di procedere all'affidamento del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili", per un importo a base d'asta pari ad € 43.151,27 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 5.661,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- Schema di lettera di invito;

- Schema di domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;
- Capitolato descrittivo e prestazionale;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 100.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021 del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili" per un importo a base di gara pari ad € 43.151,27 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 5.661,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante la consultazione di un operatore economico in possesso dell'iscrizione all'albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica (istituito ai sensi della l. 1 ottobre 2012, n. 177 - regolamentato 11 maggio 2015, n. 82) e all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, istituita ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016;
- 2) di approvare la seguente documentazione relativa all'affidamento, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Schema di lettera di invito;
 - Schema di domanda di partecipazione;
 - Schema di offerta economica;
 - Schema di contratto;
 - Capitolato descrittivo e prestazionale;
- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



SCHEMA LETTERA DI INVITO

**ORDINANZA SPECIALE N. 2 DEL 6 MAGGIO 2021, EX ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGGE 76 DEL 2020, RECANTE “INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMATRICE”**

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell’Ordinanza n. 2/2021,
del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione
dell’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”.**

CUP:C71B21002410001 - CIG: 8801044344

Copia

PREMESSE	3
1. STAZIONE APPALTANTE.....	3
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA).....	3
2.1 Registrazione del partecipante.....	4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3.1 Documenti della procedura	4
3.2 Chiarimenti	4
3.3 Comunicazioni	5
4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	6
5.1 Durata.....	6
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
7. REQUISITI GENERALI	7
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
8.1 Requisiti di idoneità professionale	7
9. SUBAPPALTO	8
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	8
11. SOPRALLUOGO	8
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	8
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	9
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	10
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	11
15.1 Domanda di partecipazione	11
15.2 Documento di gara unico europeo.....	12
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	13
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	15
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	15
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	15
18.1 Apertura busta “A – documentazione amministrativa”.....	15
18.2 Apertura della busta “B - Offerta economica”.....	16
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	16
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	18
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	20

PREMESSE

L'affidamento è relativo al servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili" e necessarie all'avvio della Ricostruzione del Centro Storico di Amatrice ed avverrà ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della suddetta Ordinanza e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Luogo di esecuzione: Amatrice (RI) [codice NUTS IT142]

CUP: C71B21002410001 - CIG: 8801044344

Con la presente si comunica che **Codesto Operatore Economico è invitato a presentare l'offerta** ai fini del possibile affidamento del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre inerente l'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili" , ai sensi della Legge 177 del 1 ottobre 2012 e ss.mm.ii, per l'importo a base di gara pari ad € **48.812,27** al netto degli oneri ed IVA, di cui € **5.661,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

1. STAZIONE APPALTANTE

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, sito in via F. Sabino n. 27, 02100 Rieti - C.F. 90076740571.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 del Codice è il l'Ing. Patrizia Boccanera in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, e-mail: pboccanera@regione.lazio.it. Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2. della presente lettera d'invito.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento del presente affidamento, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio si avvale del Sistema Telematico per gli Acquisti della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (denominato in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema STELLA della Regione Lazio con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 Registrazione del partecipante

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al sistema STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del sistema STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente richiesta di offerta, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti della procedura

La documentazione della procedura comprende:

- 1) Richiesta di offerta;
- 2) Schema di domanda di partecipazione;
- 3) Schema di offerta economica;
- 4) DGUE – (elaborato dalla SA da compilare sul SISTEMA STELLA);
- 5) Documentazione tecnica:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 6) Schema di contratto;
- 7) “Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia” la cui mancata accettazione, nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
- 8) Modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/> entro le ore del giorno .

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in data , tramite STELLA e con la pubblicazione delle stesse in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al sistema STELLA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 della presente richiesta di offerta, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il sistema STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Guida alla registrazione e alle funzioni base" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento che risulta comunque di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'importo a base di gara è pari a **€ 43.151,27** al netto degli oneri ed IVA oltre gli oneri di sicurezza pari ad **€ 5.661,00**, come di seguito suddiviso:

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo corrispettivi
<i>Bonifica Bellica in aree caratterizzate da alto livello di contaminazione ferromagnetica previa rimozione delle massicciate e delle pavimentazioni e scavo a sezione aperta fino alla quota necessaria alla rimozione di tutte le interferenze e successiva bonifica di profondità mediante trivellazione per individuazione e localizzazione ordigni o masse ferrose interrato</i>	90722300-7	€ 43.151,27
	Importo a base di gara	€ 43.151,27
	oneri della sicurezza	€ 5.661,00
	Totale	€ 48.812,27

La stima del costo del servizio è stata eseguita attraverso il "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del

04/07/2018, e per le voci in quest'ultimo mancanti si è fatto riferimento al Listino Prezzi Prove, Indagini e Monitoraggio di Anas S.p.a. aggiornamento 2021.

L'Esecutore del servizio dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie, del personale tecnico specializzato e della manovalanza.

Si chiede a Codesto operatore economico di eseguire le seguenti attività:

1. **sopralluogo nell'area da bonificare**, installazione e rimozione del cantiere, impiego di personale tecnico specializzato munito di brevetto BCM, uso di apparati elettronici di rilevamento, mezzi di trasporto, macchine operatrici per perforazione e scavo;
2. **scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e uso di apparati di ricerca** in area caratterizzata da alto livello di contaminazione ferromagnetica. La bonifica deve essere eseguita con l'impiego di personale tecnico BCM e secondo quanto previsto dall'art.2 delle Norme tecniche particolari del Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre", edizione GEN-BST 001 - 2020;
3. **scoprimiento del terreno** nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse metalliche interrato;
4. **bonifica di profondità** attuata mediante trivellazioni del terreno spinte dai 3,00 m fino a 7,00 m;
5. **scoprimiento del terreno** nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse metalliche interrato;
6. eventuali ulteriori scavi a sezione obbligata e a mano per l'avvicinamento a residui bellici;
7. ripristino aree bonificate e chiusura dei fori praticati nel terreno.

L'attività di taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva per il corretto uso degli apparati BCM non è necessaria in quanto l'indagine dovrà essere svolta in corrispondenza dei due assi viari di Corso Umberto I e Via Roma, nel Comune di Amatrice (RI), che risultano essere pavimentati.

Nell'importo complessivo sopra indicato si intende compreso:

- Assistenza al RUP e al CSP nella redazione del Documento Unico di Bonifica;
- Assistenza alla presentazione dello stesso agli uffici preposti;
- Redazione del progetto generale della bonifica da eseguire;
- Redazione dell'analisi dei prezzi come richiesto dal reparto Infrastrutture;
- Attestato di bonifica;

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l'articolazione dell'appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. L'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 comma 8-bis del Codice.

5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

5.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini di seguito indicati:

- **Il servizio richiesto dovrà essere eseguito entro 10 giorni dalla consegna dell'area.**

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono invitati a presentare l'offerta esclusivamente Operatori Economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come di seguito specificati ai successivi punti 7 e 8 della presente richiesta di offerta.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai sensi all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016:

- **l'Operatore Economico partecipante deve essere iscritto a pena di esclusione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori** tenuta dalla Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma di cui al medesimo articolo;

oppure

- **deve dimostrare o esibire apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori** in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico invitato, a **pena di esclusione**, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto.

Si precisa inoltre che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà ad interagire con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da verificare.

8.1 Requisiti di idoneità professionale

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) iscrizione **all'Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica** istituito ai sensi della L. 1 ottobre 2012, n. 177 regolamento 11 maggio 2015, n. 82, per la categoria:

- bonifica terrestre (B. TER),
 - classifica I (fino a 50.000 euro) o superiore
- in corso di validità.

L'iscrizione al predetto Albo, ai sensi dell'art. 9 co.1 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 recente *“Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”* è da considerarsi altresì comprova del possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata direzione tecnica;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) personale qualificato;
- e) idoneità tecnica pregressa.

9. SUBAPPALTO

Il partecipante indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così come modificato fino al 31/10/2021 dal D.L. 31 maggio 2021 n.77; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, **quindi anche i subappaltatori, devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento

del previsto contributo a favore dell'ANAC.

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante *“Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”*.

Sarà onere del RUP sottoscrivere il modello di richiesta di esonero del pagamento ed inviarlo via PEC all'Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione del bando.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-impres/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su STELLA **entro e non oltre il termine perentorio delle ore _____ del _____.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente atto.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il partecipante esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del sistema STELLA.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura su STELLA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (assolto mediante pagamento di modello F23) secondo il modello di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione (disponibile su STELLA) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura di affidamento (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

L'operatore economico invitato allega su STELLA:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi digitalmente la documentazione;
- b) copia conforme all'originale della procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su STELLA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L'operatore economico invitato, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà rendere le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 14.3.1 della richiesta di offerta" in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente documento. Tali dichiarazioni integrative sono state inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla Stazione appaltante.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente richiesta di offerta (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico invitato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.2 del presente documento;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.3 del presente documento;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.4 del presente documento;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.4 del presente documento.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico invitato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale** dai seguenti soggetti:

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (riportate nel modello di domanda predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. b-bis e comma 5, lett. c, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
4. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
5. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. accetta il Protocollo di legalità di cui al successivo paragrafo 21;
8. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
9. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

10. *[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, utilizzando anche l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo;

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a:

- integrazioni al DGUE;
- elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre al DGUE e all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione allega sul STELLA la seguente documentazione:

14. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi digitalmente la documentazione;
15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
17. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F23;

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica; tale offerta è formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA. La dichiarazione d'offerta economica deve essere resa utilizzando l'apposito Allegato 3 - “Offerta economica” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal partecipante, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su STELLA.

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

- *ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara* al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come disciplinato dall'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” l'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18.1 Apertura busta “A – documentazione amministrativa”

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno alle ore . Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate mediante STELLA.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18.2 Apertura della busta “B - Offerta economica”

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa il RUP in seduta pubblica procederà all'apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dal concorrente dando lettura dell'importo complessivo dell'offerta e del corrispondente ribasso percentuale.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al partecipante cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Al presente appalto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sulla piattaforma STELLA.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'“Ufficiale rogante”.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente richiesta di offerta.

22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo

nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal

lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate alla lettera di invito, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):
 - a. Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.
 - b. Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizia Boccanera

ALLEGATO 1

N.B.: Lo schema di domanda di partecipazione deve essere formulata in un unico modello, compilata con i dati della mandataria e delle mandanti (e del giovane professionista nei casi previsti), firmata digitalmente da tutti i partecipanti.

Spett.le Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ORDINANZA SPECIALE N. 2 DEL 6 MAGGIO 2021, EX ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 76 DEL 2020, RECANTE “INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMATRICE”

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell’Ordinanza n. 2/2021, dell’incarico del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutico alla realizzazione dell’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”.

CUP:C71B21002410001 - CIG: 8801044344

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ (___) il
 _____ residente a _____ (___) in via/piazza
 _____, n. _____, in qualità di titolare/legale
 rappresentante/amministratore unico dell’impresa _____ con sede legale in
 _____ e sede operativa in
 _____ codice fiscale _____ e partita
 IVA _____ e-mail _____ Pec (obbligatoria)

In nome e per conto di:

Impresa Singola:

- impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
 società in accomandita semplice società cooperativa altro.....

Consorzio:

- ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

Raggruppamento temporaneo di concorrenti:

- costituito

- concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante

costituendo

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante	Qualificazione

GEIE

- con la seguente composizione:

n.	Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata	Qualificazione

CHIEDE

di presentare la migliore offerta per l’Affidamento del servizio di ricognizione e bonifica bellica sistematica terrestre propedeutico alla realizzazione dell’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”, nel Centro Storico di Amatrice.

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

DICHIARA

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
- 3) che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
- che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;
 - che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. ovvero che:

a carico di questo Operatore Economico **non risultano** violazioni **definitivamente** accertate;

oppure

a carico di questo Operatore Economico **risultano** le seguenti violazioni **definitivamente** accertate :.....;

a carico di questo Operatore Economico **non risultano** violazioni **non definitivamente** accertate;

oppure

a carico di questo Operatore Economico **risultano** le seguenti violazioni **non definitivamente** accertate:..... ;

che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

che il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- c-quater*) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla procedura;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis*) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter*) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n.55;
- i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
 - che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
 - che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare specificatamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata Legge)
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 8) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre

anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

9) ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii:

di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori a decorrere da _____;

oppure

di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori in data _____;

10) di essere iscritto all'Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica istituito ai sensi della L. 1 ottobre 2012, n. 177 regolamento 11 maggio 2015, n. 82, per la categoria:

bonifica terrestre (B. TER), classifica I (fino a 50.000 euro) o superiore in corso di validità;

11) *(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)*: di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato, salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;

12) *(in caso di fallimento)*: di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di (inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato, salvo quando previsto al comma 6 dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016;

13) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:.....;

14) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di matricola n.....;

INAL: sede di Matricola n.;

CASSA EDILE: di matricola n. e di essere in regola con i relativi contributi;

15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito e nella documentazione presente sulla piattaforma informatica STELLA e relativa alla procedura in oggetto;

16) che l'impresa è iscritta:

(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di.....

(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale..... dello Stato di per la seguente attività:

(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)

Codice attività: (obbligatorio),

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Durata dell'impresa/data termine:

Forma giuridica

17) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sull'effettuazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

- 18) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
- 19) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 20) di accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, che è richiamato nella Lettera d'invito e nel contratto, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 allegato alla documentazione di gara;
- 21) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 22) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 è il seguente:
- 23) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
- 24) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a..... e che la composizione del raggruppamento è la seguente:

n.	Denominazione	Sede legale

- 25) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Sede legale

Allegati da inserire sul STELLA:

- DGUE per tutti i soggetti tenuti come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma;
- eventuali altre dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 14 della Lettera di invito;
- documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori, di cui ai paragrafi 14.3 e 14.4;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del

sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

(luogo) **(data)** **(sottoscrizione)**

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

NB: La domanda di partecipazione è firmata digitalmente e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

N.B.: L'offerta deve essere firmata digitalmente da tutti i partecipanti ed è sottoscritta con le modalità indicate nella lettera di invito.

Spett.le Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

ORDINANZA SPECIALE N. 2 DEL 6 MAGGIO 2021, EX ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 76 DEL 2020, RECANTE "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMATRICE"

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza n. 2/2021, dell'incarico del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutico alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili".

CUP:C71B21002410001 - CIG: 8801044344

Il sottoscritto nato a (...) il.....
Residente a (...) in via/piazza
....., n..... in qualità di..... (legale
rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.).....dell'impresa
.....con sede legale inCodice
fiscale n.....P.I. n.

in qualità di:

1) Impresa Singola:

- impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
 società in accomandita semplice società cooperativa altro.....

2) Consorzio

- ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti

- costituito costituendo

4) Rete di impresa

5) Geie

di seguito denominata "Impresa"

si impegna

ad adempiere alle obbligazioni previste nella lettera di invito relative **all'affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre nell'area di cantiere propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili" nel Comune di Amatrice.**

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

OFFRE IL MASSIMO

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara</u> (CIFRE)%	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara</u> (in LETTERE)
_____	_____

al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Dichiara, pena l'esclusione, che ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad €

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad €.....

L'Impresa dichiara, inoltre:

- che, l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
- che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per

- tutta la durata contrattuale;
- j. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
 - k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti dalla documentazione di gara;
 - l. di rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data _____

Firma _____

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, indicate nella Lettera di invito.

Copia



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Per il servizio di "Bonifica Bellica Sistemática Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili".

CUP C71B21002410001- CIG 8801044344

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. _____, nata a _____, il _____, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n.V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa _____, P.IVA/C.F. _____, con sede legale in _____ (____), via _____, n. _____, rappresentata dalla Sig.ra _____, nata a _____ il _____, C.F. _____, e residente in _____ (____), Via _____, n. _____, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n° A01078 del 25/05/2021 è stato nominato l'Ing. Patrizia Boccanera quale RUP per la procedura della gara in oggetto;

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre propedeutica

1

alla realizzazione dell'opera "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili";

- con Determinazione a contrarre n. _____ del _____ il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio ha disposto di procedere all'affidamento diretto del Servizio BST, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, previa consultazione di un operatore economico regolarmente iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016 e all'albo delle Imprese specializzate in bonifica bellica sistematica istituito ai sensi della Legge 01 ottobre 2012, n. 177 e regolamentato con D.M. 11 maggio 2015 n. 82 "Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici" per un importo a base d'asta di € 48.812,27 di cui € 43.151,27 per l'esecuzione del servizio di bonifica soggetti a ribasso d'asta ed € 5.661,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- in data _____ con Registro di Sistema: _____, tramite la piattaforma STELLA, è stato invitato l'operatore economico _____ fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno _____ alle ore _____;

- in data _____ con Registro di Sistema n. _____, è pervenuta l'offerta dell'Operatore Economico invitato per l'importo di € _____ (diconsi euro _____ / __) oltre Iva e oneri di legge per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. _____ del _____;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma

2016 della Regione Lazio n. _____ del _____ sono stati approvati i verbali di gara e affidato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 l'espletamento del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili" all' Operatore Economico _____ con sede legale in _____ C.F./PIVA _____ che ha offerto un ribasso economico del _____% corrispondente all'importo contrattuale di € _____=, IVA ed oneri di legge esclusi;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, affida all'Impresa _____, P.IVA/C.F. _____ con sede legale in _____ (_____), Via _____, n. _____, che accetta e si obbliga ad effettuare il servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili" per l'importo complessivo di € _____= (diconsi euro _____/_____), inclusi oneri della sicurezza pari a € _____=, IVA esclusa.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche in base alle quali deve essere espletato il servizio di cui al presente

contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 e 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n° del, rilasciata dalla AG (Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato membro), per un importo totale pari ad €=.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla, Agenzia di con sede legale in, n. - cap....., Polizza n° del per l'importo di €=, e per un massimale pari a €=, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione del servizio di che trattasi, sono custodite agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.

Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale.

L'effettuazione del servizio viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano

parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Lettera di invito ed allegati;

- Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;

- Normativa specifica di settore (Direttiva tecnica bonifica bellica sistemica terrestre edizione 2020 2^a serie aa.vv. aggiornata al 20 gennaio 2020, art. 4, comma 2 del d.m. 28 febbraio 2017);

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., DL n. 74/2020 convertito in L. n. 120/2020).

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 4 –Termini di esecuzione e penali

L'Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all' uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art.8 del DL n.76/2020 è sempre autorizzata l'avvio del servizio in via di urgenza

di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all' avvio del servizio anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 5 – Pagamenti

L'Affidatario avrà diritto al pagamento a saldo, che sarà effettuato entro venti giorni dall'avvenuta Dichiarazione della Validazione del Servizio BST da parte dell'Organo Esecutivo Periferico, nonché previa acquisizione da parte della S.A. del certificato di regolarità contributiva, attestante l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, su richiesta dell'Affidatario, sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul valore del contratto di appalto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF307N

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 10 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Il conto finale e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.

Art. 7 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in(.....), via,

Art. 9 - Spese di contratto, imposte e tasse

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26 aprile 1986 n. 131, in quanto il servizio appaltato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R.26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: IT

.....sul quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio accrediterà

il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente

individua il Sig., nato a il, C.F.,

la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 11 - Controversie

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di divenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016.

Il Foro competente è quello di Rieti.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito del servizio, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o

comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 13 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziarie di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano eserci-

tato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 14 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore dello stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.

Art. 15 - Protocollo di legalità

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo

quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affi-

damento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha

natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

Impegno, in caso di stipula di subcontracto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali prestazioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontracto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo

stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n.50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c). Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitorag-

gio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 16. Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sistema 2016, agli allegati bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 17 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere;

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione del servizio, apposite tabelle informative, tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio".

Il presente Contratto, composto di n° 16 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

.....

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

L'Amministratore Unico

.....



**Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di
Amatrice**

“Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili”

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art.23, comma15 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

**Affidamento del servizio di bonifica sistematica terrestre nell’area di
cantiere per la realizzazione dell’intervento**

“Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili”

CUP:C71B21002410001 - CIG: 8801044344

Art.1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

1.2 Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
- Stazione Appaltante: Regione Lazio – Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
- Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
- BST: Bonifica Sistemica Terrestre
- Ditta B.C.M: Ditta Specializzata nel settore della bonifica bellica ai sensi dell'art. 1 comma 4- bis della legge 1 ottobre 2012, n. 177.
- DUB: Documento Unico di Bonifica sistemica terrestre
- O.E.P: Organo Esecutivo Periferico;
- A.D.: Amministrazione Difesa;
- B.C.M.: Bonifica Campi Minati;
- Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

1.3 Normativa specifica di riferimento:

- Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii “Testo Unico della Sicurezza”;
- Legge 01 ottobre 2012, n. 177 recante modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
- D.P.R. 15 marzo 2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- D.M. 11 maggio 2015 n. 82 “Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici”;
- GEN-BST 001 “Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” edizione 2017 approvata dal Ministero della Difesa- Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
- D.M. 28 febbraio 2017 regolamento che disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82.

Il presente capitolato è redatto tenuto conto delle indicazioni del Capitolato del Ministero della Difesa – Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, edizione 1984.

Organo Esecutivo Competente: 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Corso Malta 91, 80143 NAPOLI
PEC Infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it.

Art.2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'APPALTO

- 2.1 Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio di bonifica sistematica terrestre nell'area di cantiere per la realizzazione dell'intervento "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili" identificata dagli assi stradali di Corso Umberto I e Via Roma;
- 2.2 L'attività di bonifica è da intendersi tassativamente preventiva e propedeutica a qualsiasi altra attività lavorativa e deve escludere la presenza di ordigni esplosivi sul suolo e sottosuolo delle aree interessate dai lavori, in osservanza alle vigenti leggi in materia, nonché alle prescrizioni generali e particolari impartire dall' Organo Esecutivo Competente.
- 2.3 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali.
- 2.4 L'incarico in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all'art. 2.1;
- 2.5 L'importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando il "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del 04/07/2018, e per le voci in quest'ultimo mancanti si è fatto riferimento al Listino Prezzi Prove, Indagini e Monitoraggio di Anas S.p.a. aggiornamento 2021.
- 2.6 L'importo a base di gara è pari a **€ 43.151,27** al netto degli oneri ed IVA oltre gli oneri di sicurezza pari ad **€ 5.661,00**.
- 2.7 L'affidatario dovrà fornire le relative elaborazioni, grafiche e fotografiche, secondo le prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Gli elaborati previsti verranno consegnati unitamente ad un rapporto conclusivo nel quale verranno descritte le metodologie di indagine applicate, le operazioni effettuate nel corso dell'espletamento del servizio, le loro modalità e il commento dei risultati emersi dalle indagini eseguite, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.
- 2.8 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all'art 23 del Codice.
- 2.9 Per le disposizioni di dettaglio si rinvia integralmente alla "Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" edizione 2017 approvata dal Ministero della Difesa- Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio.

Art.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 3.1 L'Affidatario dovrà svolgere i servizi di cui al presente capitolato secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà tutte le fasi di svolgimento, mediante la partecipazione a tutti gli incontri e i sopralluoghi ritenuti necessari, tenuto conto dell'urgenza legata alla realizzazione dell'opera in questione, per definizione considerata strategica ai fini dell'avvio della ricostruzione post sisma, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione.
- 3.2 I contenuti del servizio, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nella normativa vigente in premessa richiamata e nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio del servizio o in corso di svolgimento dello stesso, tenuto conto del ruolo svolto dall'Autorità Militare che può intervenire anche nell'autorizzazione all'utilizzo di procedure e attrezzature di ricerca e rimozione, come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto B.C.M. del Ministero della Difesa (ed. 1984).
- 3.3 L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante. All'Affidatario è comunque richiesta la massima disponibilità all'immediata esecuzione del servizio, in ragione delle motivazioni di urgenza sopra richiamate.
- 3.4 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede di esecuzione dell'opera e presso la sede dell'aggiudicatario per quanto attiene alle elaborazioni dei dati e dovranno prevedere altresì

tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante;

- 3.5 Nello svolgimento del servizio da svolgere particolare cura ed attenzione dovranno essere posti nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
- 3.6 Nella prestazione sono compresi e compensati tutti gli oneri e le spese accessorie, necessarie per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte quali quelle di seguito elencate in modo indicativo e non esaustivo: trasporti, comunicazioni, cancelleria, sopralluoghi, riunioni ecc.
- 3.7 L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il personale impiegato deve essere in ogni caso munito di brevetto di specializzazione B.C.M. (Bonifica Campi Minati) rilasciato dal Ministero della Difesa, in corso di validità. Eventuali collaboratori in possesso del citato brevetto devono figurare in organico alla medesima ditta specializzata B.C.M. che ne attesti l'assunzione e quindi l'appartenenza all'impresa specializzata stessa.
- Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- 3.8 Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

Art.4 ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

- 4.1 Le attività comprendono ogni adempimento tecnico ed amministrativo per ottenere il rilascio delle autorizzazioni della competente autorità militare (istanza per il rilascio del parere vincolante all'esecuzione del servizio di BST, DUP, Attestato di Bonifica Bellica in esito all'espletamento del servizio, sino al rilascio del collaudo della "Dichiarazione della validazione del servizio BST" rilasciata dal O.E.P. competente, compresa la redazione degli allegati grafici.

4.2 Il servizio di bonifica dovrà essere articolato nelle seguenti fasi:

- FASE DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

L'Affidatario, in collaborazione con il RUP e con il CSP, dovrà garantire il supporto tecnico e amministrativo ai fini dell'espletamento dell'iter autorizzativo per lo svolgimento del servizio di BST, con la predisposizione di tutti gli atti e gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento del parere vincolante positivo allo svolgimento della BST da parte dell'Organo Esecutivo Competente (10° Reparto Infrastrutture di Napoli- Ufficio B.C.M.) come di seguito indicati:

- Istanza per il rilascio del parere vincolante all'esecuzione del Servizio di Bonifica bellica Sistemática Terrestre;
- Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre (DUB);

Nel caso di parere vincolante positivo con DUB approvato o approvato con limitate prescrizioni: L'Affidatario potrà avviare le attività di bonifica, fatti salvi gli altri adempimenti previsti, dopo aver implementato le relative osservazioni ricevute dall'OEP e inviando allo stesso copia aggiornata del documento, di concerto con il RUP e il CSP, senza dover attendere l'emanazione di ulteriore parere vincolante;

Nel caso di parere vincolante negativo con DUB non approvato e indicazione delle carenze: L'Affidatario dovrà provvedere, di concerto con il RUP e il CSP, a presentare un nuovo documento che recepisca integralmente e fedelmente tutte le indicazioni fornite dall'OEP. In tal caso la comunicazione avrà valore ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/90.

L'Aggiudicatario potrà iniziare le attività di BST solo dopo aver notificato a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente agli enti/soggetti indicati nel fac-simile 3.8 in appendice I dell'annesso III della Direttiva GEN-BST 001 del 2017, la data di inizio nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM) dai mezzi, dalle

attrezzature e dagli appalti di ricerca (compresi n. targa e matricola) che saranno impiegati nello svolgimento del servizio di BST. L'OEP, sulla base della comunicazione ricevuta provvederà a segnalare alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare lo specifico servizio di BST.

Detta fase è da considerarsi conclusa con il ricevimento del parere vincolante positivo con DUB approvato e notifica in base alla Direttiva GEN-BST 001 del 2017 al fine di avviare le attività di BST.

- FASE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Le aree oggetto della BST sono costituite da due assi stradali: Corso Umberto I e Via Roma. Dette strade risultano allo stato attuale pavimentate in asfalto e/o lastricate e dunque non necessitano del preliminare taglio della vegetazione.

L'allestimento del cantiere e l'espletamento del servizio deve tenere conto della presenza della Zona Rossa istituita con Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 per cui è necessario acquisire la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del Comune di Amatrice.

- FASE DI BONIFICA

Tenuto conto che l'area oggetto della bonifica è caratterizzata da un alto livello di contaminazione ferromagnetica, l'esecuzione della prestazione potrà essere suddivisa secondo le seguenti modalità:

- **Sopralluogo nell'area da bonificare, allestimento del cantiere e scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e uso di apparati elettronici di rilevamento** fino alla quota necessaria alla rimozione di tutte le interferenze (max 1,50 m di profondità). La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:

- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 150 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.);
- operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto "G" delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre" del Ministero della Difesa.

- **Esecuzione della Bonifica di Profondità** svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 150 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:

- a) suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre" del Ministero della Difesa)
- b) perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- c) inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2;
- d) effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
- e) proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
- f) trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e

dell'esito dei progressivi sondaggi.

Una modalità particolare è quella realizzata mediante l'impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione.

La profondità di esplorazione è data dalla profondità di scavo necessaria per la posa del tunnel dei sottoservizi stimata a c.a. 4 m dal piano di campagna.

- **FASE CONCLUSIVA DELLA BONIFICA**

Redazione, rilascio e trasmissione dell'“Attestato di Bonifica Bellica” all'OEP competente. L'invio dell'Attestato di Bonifica Bellica avrà valore di istanza di parte tesa al rilascio della Validazione dell'A.D. con inizio, pertanto, di un nuovo procedimento amministrativo. Il documento in argomento dovrà:

- essere firmato dal Dirigente Tecnico B.C.M. che ha diretto l'attività di BST e dal legale rappresentante dell'impresa specializzata;
- riportare la dichiarazione del Soggetto Interessato, che confermi la reale esecuzione delle prestazioni di BST da parte dell'impresa specializzata;
- essere inviato in triplice originale all'OEP.

L'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente vistato dall'A.D. e la relativa validazione del servizio BST, sono le uniche certificazioni che, insieme attestano la conclusione delle attività di BST e la conformità o meno dell'esecuzione del servizio di BST al parere vincolante positivo emanato dall'OEP.

Ai sensi della Direttiva GEN-BST 001 del 2017 qualsiasi documento attestante l'avvenuta Bonifica Bellica Sistemática delle aree, anche se rilasciato dall'impresa specializzata esecutrice delle prestazioni, se non conforme al modello 3.10 in appendice I dell'annesso III ed al modello in annesso VII, debitamente compilato in tutte le sue parti da tutti gli aventi causa, è da intendersi nullo.

- **FASE DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

Concluse tutte le attività sopra descritte l'Affidatario ha l'obbligo, ove possibile, di ripristinare i luoghi allo stato originario. Tra le attività da eseguire si dovrà obbligatoriamente:

- provvedere al rinterro degli scavi, con il materiale proveniente dagli stessi;
- catalogare il materiale rinvenuto con la riconsegna alle competenti autorità;
- porre in essere quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

L'attività di bonifica dovrà ritenersi conclusa con l'acquisizione a cura e spese dell'Affidatario di:

- 1) **Attestato di Bonifica Bellica;**
- 2) **Dichiarazione della validazione del servizio BST;**
- 3) **Elaborato planimetrico finale georeferenziato con l'indicazione delle attività svolte dalla stessa ditta e collaudate dal 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.**

4.3 Azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di ordigni bellici

In caso di individuazione e scoprimento anche presente di ordigni bellici l'Affidatario dovrà seguire pedissequamente le procedure operative riportate nella Direttiva GEN-BST 001 del 2017:

- Sospendendo immediatamente l'attività di ricerca;
- Effettuando tempestiva comunicazione a mezzo PEC (preceduta da avviso telefonico/verbale) all'OEP e agli Organi di Pubblica Sicurezza locali fornendo tutte le possibili indicazioni ivi comprese immagini anche in formato digitale, qualora le condizioni lo consentano;
- ponendo in atto, in condizione di sicurezza, idonea segnaletica di pericolo intorno all'ordigno, nonché tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'avvicinamento di estranei all'ordigno;
- interpellando l'A.D. per valutare l'opportunità di produrre un attestato di bonifica bellica parziale per le aree già indagate/bonificate al fine di disporre di aree parzialmente liberalizzate sulle quali

poter operare per il proseguimento dei lavori previsti;
Le attività di Bonifica BST potranno riprendere solo dopo l'intervento del personale specializzato dell'A.D. preposto alla neutralizzazione dell'ordigno, il cui onere di vigilanza spetta alle Forze di Polizia.

4.4 Rifiuti

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio in oggetto l'Affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa vigente gestendo a proprio carico l'eventuale materiale di risulta.

4.5 Sicurezza

In materia di sicurezza, fermo restando il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le precauzioni intese ad evitare danni a persone o a cose, osservando e vigenti disposizioni, e norme tecniche e le prescrizioni del Piano Operativo di Sicurezza (**P.O.S**) che dovrà essere predisposto e consegnato alla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del servizio;
- nell'ambito dello svolgimento del servizio il personale occupato deve essere munito di apposito cartellino di riconoscimento corredato da fototessera, contenente le generalità del lavoratore.
- devono essere rispettate tutte le norme antinfortunistica vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi secondo una rigida osservanza della documentazione di sicurezza e degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
- l'affidatario si obbliga a provvedere a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità ad assumere tutte le iniziative occorrenti a garantire la più completa sicurezza durante l'espletamento del servizio per l'incolumità degli addetti, dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsivoglia natura;
- nell'intorno delle aree da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati segnali di pericolo ed eventuali sbarramenti.
- Durante la fase di ricerca e scoprimento non dovrà essere presente altro personale se non:
 - Personale specializzato nel settore della Bonifica Bellica Sistemica, o personale dell'A.D.;
 - Gli operai comuni addetti a mansioni ausiliarie devono sostare in aree perviste e a distanza di sicurezza;
 - Eventuale ed ulteriore personale non specializzato avente causa a vario titolo nell'esecuzione del servizio di BST (sovrintendenza archeologica, D.L., CSP) devono sostare in altrettante aree previste e a distanza di sicurezza.

Art.5 TERMINI PERL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

5.1 L'inizio delle attività decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e dovranno essere eseguite nei termini di seguito elencati:

- consegna della documentazione necessaria all'ottenimento del Parere Vincolante allo svolgimento della BST (Bonifica Sistemica Terrestre) con annesso il Documento Unico di Bonifica Sistemica Terrestre (DUB) redatto secondo le modalità tecnico operative dell'annesso IV della Direttiva Tecnica di bonifica bellica sistemica terrestre (ex. art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017) in collaborazione con le indicazioni del CSP **entro il 30 giugno 2021;**
- espletamento del servizio di allestimento cantiere, bonifica, ripristino dei luoghi, rilascio e trasmissione della Dichiarazione di Bonifica Bellica all'OEP **entro i successivi 10 gg dall'ottenimento del parere positivo vincolante.**

5.2 In ciascuna delle fasi previste nel presente incarico, dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo avanzamento con cadenza settimanale.

5.3 L'inizio della fase di BST è subordinato al rilascio del parere positivo vincolante dell'O.E.P.

Art.6 COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1 Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi inerenti l'intervento in oggetto.

6.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.

- 6.3 Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
- 6.4 Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Art.7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

Corrispettivo	Fase raggiunta	Importo
Anticipazione	Entro 15 gg dall'effettivo inizio del servizio	30%
Saldo	Entro venti giorni dall'avvenuta Dichiarazione della validazione del servizio BST;	70%

*Ai sensi dell'art. 35 comma 8 del Dlgs 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Pertanto si specifica che contestualmente alla richiesta di anticipazione del 30% (calcolato sull'importo del contratto) dovrà essere trasmessa la relativa polizza fideiussoria secondo le specifiche di cui sopra.

Art.8 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 8.1 Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario di bonifica, in esito ad esempio alle specifiche prescrizioni dell'A.D. e per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto, nessun compenso è dovuto all'Affidatario del servizio, restando salve le derivanti responsabilità.
- 8.2 All'Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni.

Art.9 IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

- 9.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
- 9.2 L'Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.
- 9.3 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.
- 9.4 L'Affidatario del servizio BST dovrà:
- Trasmettere via PEC al Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. competente per territorio entro le ore 12:00 del giorno precedente all'avvio del servizio le sotto elencate informazioni:
 - a) Elenco del personale impiegato nell'attività di ricerca nello specifico cantiere;
 - b) Elenco delle attrezzature che verranno impiegate nello specifico cantiere con indicazione alla tipologia degli apparati di ricerca, marca, modello e numero di matricola;
 - Avere cura della tenuta del “**Rapporto Giornaliero delle attività di Bonifica Sistemica Terrestre**”, come specificato nella Direttiva GEN-BST 001 edizione 2017. Detto rapporto deve essere debitamente compilato e sottoscritto dall'Assistente Tecnico B.C.M. responsabile del cantiere, vistato giornalmente dal D.L., dal Dirigente Tecnico B.C.M. e successivamente allegato in originale all'Attestato di Bonifica Bellica. Copia della documentazione tecnica elaborata giornalmente sarà tenuta aggiornata in cantiere.
 - Impiegare esclusivamente personale specializzato B.C.M. nelle operazioni di rilevamento e

- scoprimento dell'ordigno.
- Avere cura, durante le operazioni di scoprimento, di evitare lo spostamento dello stesso, salvo casi riconducibili a cause di forza maggiore.
 - Prestare per tutta la durata del servizio maestranze idonee e qualificate, in numero tale da non rallentare le operazioni di bonifica, garantendo l'assistenza continua il cui costo è da intendersi incluso nell'offerta.
 - Prendere a suo carico la perfetta esecuzione del servizio rimanendo unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e degli Organi pubblici di controllo.
 - Rispondere sia dei danni diretti che indiretti connessi allo svolgimento della sua attività.

Art.10 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 10.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.
- 10.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve

Art.11 SUBAPPALTO

- 11.1 Ammesso nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato fino al 31 ottobre 2021 dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77.
- 11.2 È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Art.12 PROPRIETÀ DEL PROGETTO

- 12.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto di bonifica rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
- 12.2 La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art.13 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

- 13.1 Tutta la documentazione relativa o connessa alla realizzazione dell'Opera in questione e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 13.2 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art.14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- 14.1 La Stazione appaltante richiederà all'Affidatario del presente incarico, la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice; sarà altresì richiesta una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
- 14.2 Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nell'esecuzione del servizio e della predisposizione dei documenti ad esso propedeutici che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 14.3 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Art.15 PENALI

- 15.1 In tutti i casi di ritardato adempimento degli obblighi di cui agli articoli da parte dell'Affidatario e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per

l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

- 15.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
- 15.3 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 16.1 Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
- 16.2 La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.
- 16.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
 - l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
 - intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
 - cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.);
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
 - mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinate
 - l'aggiudicazione dell'Appalto;
 - quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
 - l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
 - quando l'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
 - quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
 - quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

- quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
 - quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
 - in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
 - in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
- 16.4 L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 16.5 La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
- 16.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
- 16.7 Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
- 16.8 Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.
- 16.9 In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 16.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
- 16.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
- 16.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.17 RECESSO

- 17.1 L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
- 17.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- 17.3 All'Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 17.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Art.18 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 18.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
- 18.2 Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Rieti. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

Art.19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 19.1 L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- 19.2 L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010.
- 19.3 L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 19.4 Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
- I riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/PartitaIVA);
 - Tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABIE CAB, codice CIN);
 - I riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
- 19.5 Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
- 19.6 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art.20 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

- 20.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:
- a. Le spese contrattuali;
 - b. Le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio all'collaudo delle opere;
 - c. Le spese relative alla pubblicità della gara.
- 20.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Art.21 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio

prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi

e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

ART.22 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):
 - a. Clausola n.1: “il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

- b. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.
- c. Clausola n.2: “Il Soggetto aggiudicatore ,o l'impresa contraente in caso di stipula di sub contratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p.in relazione agli articoli 318, 319 ,319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.”.
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma2).

ART.23 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è pari a **€ 43.151,27** al netto degli oneri ed IVA oltre gli oneri di sicurezza pari ad **€ 5.661,00**, come di seguito suddiviso:

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo corrispettivi
<i>Bonifica Bellica in aree caratterizzate da alto livello di contaminazione ferromagnetica previa rimozione delle massicciate e delle pavimentazioni e scavo a sezione aperta fino alla quota necessaria alla rimozione di tutte le interferenze e successiva bonifica di profondità mediante trivellazione per individuazione e localizzazione ordigni o masse ferrose interrato</i>	90722300-7	€ 43.151,27
	Importo a base di gara	€ 43.151,27
	oneri della sicurezza	€ 5.661,00
	Totale	€ 48.812,27

La stima del costo del servizio è stata eseguita attraverso il “Prezziario unico del cratere del Centro Italia”, di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del 04/07/2018, e per le voci in quest'ultimo mancanti si è fatto riferimento al Listino Prezzi Prove, Indagini e Monitoraggio di Anas S.p.a. aggiornamento 2021.